

I.n.p.d.a.p. - Circolare n. 7¹ del 13 maggio 2008 (applicazione legge 247/2007)

Tab. 1 –nuovi requisiti per le pensioni di anzianità

ANNO	REQUISITI (età + anni di contribuzione)
Dal 1/1/08 al 30/6/09	58 + 35
Dal 1/7/09 al 31/12/09	59 + 36 oppure 60 + 35 (quota 95)
2010	59 + 36 oppure 60 + 35 (quota 95)
2011 - 2012	60 + 36 oppure 61 + 35 (quota 96)
2013	61 + 36 oppure 62 + 35 (quota 97 - soggetta a verifica)
2014	61 + 36 oppure 62 + 35 (quota 97 - soggetta a verifica)

TAB. 2

DECORRENZE DELLE PENSIONI (ART.1 COMMA 6, LETTERA C) LEGGE 243/2004)

Maturazione dei requisiti entro	Decorrenza della pensione
Entro il 1° semestre	1° gennaio dell'anno successivo alla maturazione dei requisiti
Entro il 2° semestre	1° luglio dell'anno successivo alla maturazione dei requisiti

¹ Le disposizioni riportate negli allegati prospetti sono stati oggetto di modifiche e/o integrazioni come riportato nelle successive tabelle e disposizioni.

TAB. 3 ACCESSO AL PENSIONAMENTO CON UN'ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA PARI O SUPERIORE A 40 ANNI (C.D. FINESTRE) –

ART. 1, COMMA 5, LETTERA A) LEGGE N. 247/2007

Possesso del requisito contributivo entro	Decorrenza pensione	
1° trimestre	1° luglio (se l'interessato è in possesso dei 57 anni di età entro il 30 giugno)	1° gennaio dell'anno successivo con età inferiore a 57 anni
2° trimestre	1° ottobre (se l'interessato è in possesso dei 57 anni di età entro il 30 settembre)	1° gennaio dell'anno successivo con età inferiore a 57 anni
3° trimestre	1° gennaio anno succ.	
4° trimestre	1° aprile anno succ.	

2

^{2 2} Le disposizioni riportate negli allegati prospetti sono stati oggetto di modifiche e/o integrazioni come riportato nelle successive tabelle e disposizioni.

I.n.p.d.a.p. – Circolare n. 18 dell'8 ottobre 2010 – (applicazione decreto legge 78/2010 convertito nella legge 122/2010)

DECORRENZA PENSIONI DI ANZIANITA' CON MENO DI 40 ANNI DI CONTRIBUZIONE (Esempi)			
REQUISITI MATURATI ENTRO IL 31/12/2010		REQUISITI MATURATI DAL 01/01/2011*	
MATURAZIONE REQUISITI	DECORRENZA DELLA PENSIONE	MATURAZIONE REQUISITI	DECORRENZA DELLA PENSIONE
31 maggio 2010 I semestre	1° gennaio 2011	31 maggio 2011	1° giugno 2012
31 luglio 2010 II semestre	1° luglio 2011	31 luglio 2011	1° agosto 2012

DECORRENZA PENSIONI CON 40 ANNI DI ANZIANITA' CONTRIBUTIVA (Esempi)				
REQUISITI MATURATI ENTRO IL 31/12/2010			REQUISITI MATURATI DAL 01/01/2011*	
MATURAZIONE REQUISITI	DECORRENZA DELLA PENSIONE		MATURAZIONE REQUISITI	DECORRENZA DELLA PENSIONE
28 febbraio 2010 I trimestre	1° luglio 2010 (con 57 anni entro il 30/6/2010)	1° gennaio 2011 (con età inferiore a 57 anni)	28 febbraio 2011	1° marzo 2012
30 aprile 2010 II trimestre	1° ottobre 2010 (con 57 anni entro il 30/9/2010)	1° gennaio 2011 (con età inferiore a 57 anni)	30 aprile 2011	1° maggio 2012
31 luglio 2010 III trimestre	1° gennaio 2011		31 luglio 2011	1° agosto 2012
30 novembre 2010 IV trimestre	1° aprile 2011		30 novembre 2011	1° dicembre 2012

^{3 3} Le disposizioni riportate negli allegati prospetti sono stati oggetto di modifiche e/o integrazioni come riportato nelle successive tabelle e disposizioni.

PENSIONI DI VECCHIAIA

I.n.p.d.a.p. - Circolare n. 7 del 13 maggio 2008 (applicazione legge 247/2007)

In merito alle pensioni di vecchiaia, il cui diritto venga acquisito a partire dal 1° gennaio 2008, la decorrenza, sia in un sistema retributivo sia in quello contributivo, avviene secondo quanto riportato nella seguente tabella:

TAB. 4 DECORRENZE DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA (C.D. FINESTRE)

ART. 1, COMMA 5, LETTERA B) LEGGE N. 247/2007

Possesso dei requisiti entro	Accesso al pensionamento
1° trimestre	1° luglio
2° trimestre	1° ottobre
3° trimestre	1° gennaio anno succ.
4° trimestre	1° aprile anno succ.

4

^{4 4} Le disposizioni riportate negli allegati prospetti sono stati oggetto di modifiche e/o integrazioni come riportato nelle successive tabelle e disposizioni.

PENSIONE DI VECCHIAIA LAVORATRICI

Decorrenza dal primo gennaio 2011 (finestre di uscita)

Per coloro che maturano i requisiti minimi per la pensione a decorrere dal 2011, l'accesso al pensionamento avviene decorsi 12 mesi dalla maturazione dei requisiti (cosiddetta finestra mobile) come stabilito dall'art. 12 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010.

Sono quindi destinatari della finestra mobile:

- gli uomini che accedono alla pensione di vecchiaia con 65 anni di età;
- le donne che accedono alla pensione di vecchiaia con 61 anni di età fino al 31/12/2011, ovvero 65 dal 01/01/2012

Decorrenza del trattamento di pensione delle lavoratrici:

per le donne che abbiano maturato i requisiti prima del primo gennaio 2012 è necessario distinguere le diverse casistiche:

- con requisito anagrafico dei **60 anni** maturato entro il **31/12/2009** (unitamente al minimo contributivo), la decorrenza è dal giorno successivo alla data di risoluzione del rapporto di lavoro;
- con requisito anagrafico dei **61 anni** maturato entro il **31/12/2010** (unitamente al minimo contributivo), la decorrenza è in base alle finestre di accesso previste dalla normativa vigente alla data di maturazione dei requisiti;
- con requisito anagrafico dei **61 anni** maturato entro **31/12/2011** (unitamente al minimo contributivo) il trattamento di pensione decorre trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione del requisito (finestra mobile).

Le amministrazioni e gli enti datori di lavoro manterranno in servizio i dipendenti fino alla data di decorrenza del trattamento pensionistico.

5

^{5 5} Le disposizioni riportate negli allegati prospetti sono stati oggetto di modifiche e/o integrazioni come riportato nelle successive tabelle e disposizioni.

I.n.p.d.a.p. – Circolare n. 18 dell’8 ottobre 2010 – (applicazione decreto legge 78/2010 convertito nella legge 122/2010)

DECORRENZA PENSIONI DI VECCHIAIA (Esempi)			
REQUISITI MATURATI ENTRO IL 31/12/2010		REQUISITI MATURATI DAL 01/01/2011*	
MATURAZIONE REQUISITI	DECORRENZA DELLA PENSIONE	MATURAZIONE REQUISITI	DECORRENZA DELLA PENSIONE
31 gennaio 2010 I trimestre	1° luglio 2010	31 gennaio 2011	1° febbraio 2012
30 giugno 2010 II trimestre	1° ottobre 2010	30 giugno 2011	1° luglio 2012
31 agosto 2010 III trimestre	1° gennaio 2011	31 agosto 2011	1° settembre 2012
30 novembre 2010 IV trimestre	1° aprile 2011	30 novembre 2011	1° dicembre 2012

DECORRENZA PENSIONI DIRETTE IN REGIME DI TOTALIZZAZIONE (Esempi)				
REQUISITI MATURATI ENTRO IL 31/12/2010			REQUISITI MATURATI DAL 01/01/2011	
MATURAZIONE REQUISITI	PRESENTAZIONE DOMANDA	DECORRENZA DELLA PENSIONE	MATURAZIONE REQUISITI	DECORRENZA DELLA PENSIONE
31 marzo 2010	18 luglio 2010	1° agosto 2010	31 marzo 2011	1° ottobre 2012
31 ottobre 2010	20 marzo 2011	1° aprile 2011	31 ottobre 2011	1° maggio 2013

se al 31 dicembre 2010 sono stati raggiunti i requisiti per la pensione di anzianità, si applicano le
previgenti disposizioni in materia di decorrenza.

6

⁶⁶ Le disposizioni riportate negli allegati prospetti sono stati oggetto di modifiche e/o integrazioni come riportato nelle successive tabelle e disposizioni.

I.N.P.D.A.P. - NOTA OPERATIVA N. 27

Oggetto: Legge 15 luglio 2011, n. 111 – conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria – Interventi aventi riflessi sui trattamenti pensionistici.

3. Disposizioni aventi effetto a partire dal 2012

Il decreto legge n. 98/2011 e la relativa legge di conversione n. 111/2011 introducono ulteriori modificazioni in materia previdenziale che producono effetti a partire dall'anno 2012 che sono di seguito illustrate.

3.2. Adeguamento dei requisiti prescritti per il diritto a pensione (art. 18, comma 4).

E' modificato il sistema di adeguamento dei requisiti per il conseguimento del diritto a pensione previsto dall'articolo 12, commi 12-bis e 12-ter della legge n. 122/2010.

In particolare, l'adeguamento automatico dell'età pensionabile alla speranza di vita individuata dall'Istat, già programmato dal 1° gennaio 2015, viene anticipato al 1° gennaio 2013 ed il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita viene fornito dall'Istat a partire dall'anno 2011 e reso disponibile entro il 31 dicembre dello stesso anno. Di conseguenza, a partire dal 1° gennaio 2013 i requisiti anagrafici prescritti per i pensionamenti di vecchiaia ovvero i requisiti di età e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004 n. 243 e s.m.i. (c.d. sistema delle quote) sono incrementati di 3 mesi. In tal senso si intende modificato il paragrafo 2.5. **della Circolare n. 18** emanata da questo Istituto in data 8 ottobre 2010.

Per un'immediata visualizzazione degli effetti derivanti dalla disposizione in esame nell'anno 2013, si riporta di seguito uno schema riepilogativo.

ANNO	REQUISITO ANAGRAFICO PENSIONE DI VECCHIAIA	REQUISITI PENSIONE DI ANZIANITA' (QUOTE)
2013	65 anni e 3 mesi	- 61 anni e 3 mesi di età + 36 anni di contribuzione - 62 anni e 3 mesi di età + 35 anni di contribuzione (quota 97 e 3)

3.4. Accesso al trattamento pensionistico con il possesso del solo requisito della massima anzianità contributiva (art. 18, comma 22-ter, 22-quater, 22-quinquies).

Chi matura, **nel 2012**, il diritto a pensione con il solo requisito della massima anzianità contributiva, indipendentemente dall'età anagrafica (40 anni di anzianità contributiva), potrà accedere al pensionamento **decorsi 13 mesi** dal raggiungimento del predetto requisito (12 mesi per la c.d. "finestra mobile", già prevista dalla legge n. 122/2010, più un mese di ulteriore posticipo).

Chi matura il **diritto nel 2013** potrà accedere al pensionamento **decorsi 14 mesi** dal raggiungimento del requisito della massima anzianità contributiva mentre chi matura il diritto a partire **dal 2014** potrà accedere al pensionamento **decorsi 15 mesi** dal raggiungimento del citato requisito.

Detta disposizione non si applica nei confronti del personale del comparto scuola per il quale restano confermate le disposizioni di cui al comma 9, dell'articolo 59 della legge n. 449/1997.

I.n.p.d.a.p. – Circolare n. 16 del 9 Novembre 2011 – (applicazione decreto legge 138/2011, convertito il legge 148/2011)

1. **Nuove decorrenze dei trattamenti pensionistici per il personale del comparto scuola e AFAM** (art. 1, comma 21)

La disposizione in esame ha introdotto, a decorrere **dal 1° gennaio 2012**, per il personale del comparto scuola che matura il diritto a pensione **entro il 31 dicembre di ogni anno, la c.d. finestra mobile**, prevedendo l'accesso al pensionamento dalla data di inizio dell'anno scolastico o accademico (vedi *infra*) dell'anno successivo a quello in cui si maturano i requisiti per la pensione. Pertanto per coloro che maturano i requisiti per il diritto a pensione a partire dal 1° gennaio 2012, l'accesso al trattamento pensionistico avverrà al primo settembre o primo novembre dell'anno successivo alla maturazione dei requisiti.

Si rammenta che nel comparto scuola rientra anche il personale dipendente da istituzioni scolastiche pubbliche non statali (per esempio scuole comunali) a condizione che le stesse abbiano recepito nei propri regolamenti le disposizioni relative all'ordinamento dei docenti della scuola statale.

La medesima disposizione si applica altresì al personale appartenente al comparto alta formazione e specializzazione artistica e musicale - AFAM (Accademie di belle arti, Accademia nazionale di arte drammatica, Istituti superiori per le industrie artistiche, Conservatori di musica, Accademia nazionale di danza e Istituti musicali pareggiati). La presente disposizione non si applica invece al personale delle Università per il quale vige il regime della finestra mobile valevole per la generalità dei lavoratori dipendenti introdotto dal D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010 (accesso al pensionamento dodici mesi dalla maturazione dei requisiti).